



DICASTERIUM DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 276/26

Città del Vaticano, 17 giugno 2026

Eccellenza Reverendissima,

ho ricevuto la Sua lettera del 30 marzo 2026, con la quale, a nome della Conferenza Episcopale Tedesca, l'Eccellenza Vostra ha sottoposto a questo Dicastero, per l'esame, una richiesta di concessione di un indulto che permetterebbe, in circostanze eccezionali, un intervento di carattere omiletico da parte di un fedele laico subito dopo la proclamazione del Vangelo durante la celebrazione dell'Eucaristia.

In primo luogo, desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la sollecitudine pastorale che sta alla base di tale richiesta e per il desiderio di assicurare un'adeguata cura spirituale alle comunità affidate alla Sua responsabilità pastorale.

L'indulto richiesto riguarda la disposizione del can. 767 §1 del Codice di Diritto Canonico, secondo cui l'omelia, in quanto parte integrante della liturgia, è riservata al sacerdote o al diacono. Tale norma è stata più volte ribadita dal Magistero della Chiesa, in particolare nell'Istruzione *Redemptionis Sacramentum*, nn. 64-66, la quale esclude espressamente la possibilità che i fedeli laici tengano l'omelia durante la celebrazione della Messa, anche qualora tale intervento venga presentato sotto un'altra denominazione.

Questa norma non ha carattere meramente disciplinare, ma riflette una realtà intrinsecamente connessa con la natura teologica e liturgica dell'omelia. In quanto momento proprio della Liturgia della Parola, essa è inseparabilmente legata alla proclamazione del Vangelo e alla presidenza della celebrazione, e costituisce uno specifico esercizio del *munus docendi* affidato al ministro ordinato.

Tale responsabilità del ministro ordinato si radica nella natura stessa della sacra liturgia, che non è semplicemente un'occasione di istruzione, ma il luogo privilegiato nel quale i fedeli sono introdotti nel mistero della salvezza. Come ha recentemente osservato Papa Leone XIV durante l'Udienza Generale del 20 maggio 2026:

«La liturgia sostiene i fedeli immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e, perciò, attraverso la proclamazione della Parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione».

Poiché l'omelia, riservata al ministro ordinato, appartiene alla struttura sacramentale e liturgica della stessa celebrazione eucaristica, non può essere concessa alcuna dispensa, mediante indulto, dalla norma stabilita dal can. 767 §1, anche in presenza di gravi considerazioni pastorali.

La predicazione della Parola di Dio all'interno dell'assemblea liturgica è inseparabilmente legata a una missione ricevuta nella Chiesa (cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 875). Tale missione ecclesiale si esprime sacramentalmente mediante l'Ordine sacro. Il can. 1009 §3, come modificato da Papa Benedetto XVI con il *Motu Proprio Omnium in mentem*, stabilisce: «Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità». Questa distinzione non stabilisce una disuguaglianza tra i battezzati, ma riflette piuttosto la diversità dei doni e dei ministeri nell'unico Corpo di Cristo (cf. 1 Cor 12,18-19).

Parola e Sacramento sono inseparabilmente uniti nella celebrazione dell'Eucaristia. Di conseguenza, la proclamazione della Parola all'interno dell'azione liturgica, soprattutto l'omelia, appartiene, in virtù del Sacramento dell'Ordine, al ministro ordinato e non può essere delegata. Per questo motivo, l'*Ordinamento Generale del Messale Romano* afferma chiaramente: «L'omelia di solito sia tenuta personalmente dal sacerdote celebrante. Talvolta, potrà essere da lui affidata a un sacerdote concelebante e, secondo l'opportunità, anche al diacono; mai però a un laico» (OGMR, n. 66).

Di conseguenza, criteri quali una elevata formazione teologica o una maggiore capacità comunicativa da parte di un fedele laico, per quanto in sé apprezzabili, non possono giustificare l'affidamento dell'omelia a tale persona, fatta salva la disposizione del can. 766. Né si tratta soltanto di una questione di competenza teologica. Per il sacerdote, la preparazione e la proclamazione dell'omelia costituiscono parte integrante del suo ministero e della sua spiritualità sacerdotale, e non possono esserne separate.

A questo riguardo, è significativo che Papa Francesco, in *Desiderio Desideravi*, n. 36, descriva il ministero dei pastori ordinati precisamente come il condurre i fedeli, «domenica dopo domenica», nel mistero celebrato nella liturgia: «I ministri ordinati svolgono un'azione pastorale di primaria importanza quando prendono per mano i fedeli battezzati per condurli dentro la ripetuta esperienza della Pasqua».

Allo stesso tempo, è importante riconoscere le reali difficoltà che spesso incidono sulla qualità della predicazione omiletica. Esse devono incoraggiare un rinnovato impegno nella formazione, sia iniziale sia permanente, affinché l'omelia possa manifestare pienamente il suo «carattere quasi sacramentale» (cf. *Evangelii Gaudium*, n. 142).

Alla luce di tali considerazioni, non può essere accolta la distinzione proposta tra una «omelia», riservata al ministro ordinato, e una possibile «predica» affidata a un fedele laico, poiché il luogo proposto — immediatamente dopo il Vangelo — e la funzione esercitata coincidono sostanzialmente con quelli dell'omelia stessa.

Inoltre, non risulta evidente che le circostanze presenti costituiscano una tale emergenza o una vera necessità pastorale da giustificare una deroga a una norma così strettamente connessa con la natura stessa dell'atto liturgico. Infatti, ovunque sia presente un sacerdote per celebrare l'Eucaristia, egli è parimenti presente per esercitare il ministero della predicazione dell'omelia, a lui affidato in virtù dell'ordinazione. Le situazioni nelle quali il celebrante sia impedito — ad esempio a motivo di una temporanea difficoltà fisica — rappresentano soltanto circostanze occasionali e limitate nel tempo, e non possono essere considerate come fondamento di una necessità pastorale permanente. Al contrario, dove non è disponibile alcun sacerdote, non ha luogo la celebrazione eucaristica; piuttosto, secondo le norme della Chiesa, si provvede alle celebrazioni della Liturgia della Parola, nelle quali opportune forme di predicazione o di spiegazione della Sacra Scrittura possono essere affidate ai fedeli laici, senza necessità di alcun indulto speciale.

Inoltre, va rilevato che la disciplina vigente già prevede forme di predicazione che possono essere affidate ai fedeli laici al di fuori dell'omelia e al di fuori della celebrazione Eucaristica (cf. can. 766 CIC), e che possono essere promosse secondo le necessità pastorali delle Chiese particolari.

A tale riguardo, può essere utile ricordare che, sebbene il Codice di Diritto Canonico non offra un catalogo esaustivo di tali forme di predicazione, sia la sua struttura sia la prassi della Chiesa prevedono chiaramente un'ampia gamma di possibilità già fruttuosamente presenti nella vita ecclesiale. Tra queste si possono annoverare, ad esempio, la catechesi (cf. can. 774 §1), l'istruzione religiosa, le conferenze spirituali e gli incontri teologici, le giornate di ritiro e gli esercizi spirituali, come pure le testimonianze e diversi incontri pastorali. Analogamente, forme di predicazione quali riflessioni, esortazioni o istruzioni catechetiche, quando sono tenute all'interno di celebrazioni costituite unicamente dalla Liturgia della Parola — ad esempio celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, celebrazioni della Parola di Dio, celebrazioni penitenziali o incontri simili — non costituiscono un'eccezione alla disciplina che regola l'omelia, ma rappresentano piuttosto un'applicazione delle più ampie disposizioni canoniche relative al ministero della predicazione.

TRADUZIONE ITALIANA

All'interno di questo quadro, il Vescovo diocesano può, a norma del can. 772 §1, determinare le circostanze opportune per tali forme di predicazione. Egli tuttavia non può dispensare dalla norma che riserva l'omelia al ministro ordinato (cf. can. 767 §1; Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, 26 maggio 1987, *AAS* 79 [1987], p. 1249). I fedeli laici non possono predicare durante la celebrazione dell'Eucaristia nel luogo riservato all'omelia.

I fedeli laici possono offrire un prezioso contributo alla vita della Chiesa e all'annuncio del Vangelo in molti modi, anche collaborando alla preparazione delle omelie e ad altre forme di catechesi e di evangelizzazione. Tale collaborazione, quando è opportunamente promossa, arricchisce gli stessi ministri ordinati, nel pieno rispetto dei ruoli distinti propri di ciascuno stato di vita.

Le considerazioni sopra esposte confermano che la riserva dell'omelia al ministro ordinato all'interno della celebrazione dell'Eucaristia deriva dalla natura sacramentale e liturgica dell'atto stesso, nonché dalla particolare responsabilità della predicazione della Parola nella sacra liturgia conferita mediante l'Ordine sacro. Per questo motivo, non può essere concessa alcuna dispensa, mediante indulto, dalla norma stabilita dal can. 767 §1.

Assicurando all'Eccellenza Vostra la mia più alta stima, mi confermo

devotissimo nel Signore,

Arthur Cardinale Roche
Prefetto